DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1998

che modifica per l'ottava volta la decisione 95/32/CE che approva il programma austriaco di aiuti in applicazione dell'articolo 138 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

[notificata con il numero C(1998) 4363]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(1999/19/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 138,

considerando che l'8 novembre 1994 l'Austria ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 143 dell'atto suddetto, il suo programma di aiuti previsti all'articolo 138 per alcuni prodotti per il periodo compreso tra il 1995 e il 1999 incluso;

considerando che il programma, modificato conformemente ad una lettera datata 16 dicembre 1994, è stato approvato con la decisione 95/32/CE della Commissione [1]; che tale decisione è stata modificata dalle decisioni 95/209/CE [2], 95/416/CE [3], 96/38/CE [4], 96/140/CE [5], 97/24/CE [6], 97/354/CE [7] e 98/68/CE [8];

considerando che, con lettera datata 1° dicembre 1998, l'Austria ha notificato alla Commissione una richiesta di autorizzazione della Commissione a modificare ulteriormente tale programma;

considerando che l'Austria propone di ridurre il ritmo di degressività degli aiuti transitori per gli anni 1998 e 1999 per i suini da ingrasso, le scrofe e le scrofe sottoposte a prove di attitudine; che per queste tre categorie di prodotti i tassi massimi dell'aiuto sono fissati attualmente al 15 % e allo 0 %, calcolati sulla base dei valori iniziali del 1995; che l'Austria propone di modificare questi tassi al 35 % per il 1998 e al 30 % per il 1999;

considerando che tale richiesta è ritenuta conforme al disposto dell'articolo 138, paragrafo 4, secondo trattino, dell'atto di adesione, a norma del quale la Commissione può concedere dette autorizzazioni con riserva degli adattamenti che potrebbero essere resi necessari dall'evoluzione dei prezzi nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 95/32/CE, il testo delle righe concernenti le categorie «suini da ingrasso», «scrofe» e «scrofe sottoposte a prove di attitudine» è sostituito dal testo seguente:

(in ATS)

Prodotto	Tasso massimo dell'aiuto per la produzione in ciascuno degli anni indicati					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
«Suini da ingrasso	80/capo	65 % del tasso nel 1995	40 % del tasso nel 1995	35 % del tasso nel 1995	30 % del tasso nel 1995	0 % del tasso nel 1995»
Scrofe	1 400/capo					
Scrofe sottoposte a prova di attitudine	2 500/capo					
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

[1] GU L 43 del 25. 2. 1995, pag. 53.
[2] GU L 131 del 15. 6. 1995, pag. 34.
[3] GU L 242 dell'11. 10. 1995, pag. 21.
[4] GU L 10 del 13. 1. 1996, pag. 46.
[5] GU L 32 del 10. 2. 1996, pag. 33.
[6] GU L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 27.
[7] GU L 151 del 10. 6. 1997, pag. 43.
[8] GU L 10 del 16. 1. 1998, pag. 36.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione